



COMUNE DI PIAНЕZZА

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 6

DEL 19/01/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASSO GASTALDI, VIA MAIOLO, VIA VERDI, VIA DORA RIPARIA, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO INERENTE LA RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, DA PARTE DELLA SOCIETÀ S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L. CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA (CT), PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici, in data 5/12/2023, prot. n. 25945 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di scavo tradizionale (su strada in asfalto) per la posa di cavo elettrico sotterraneo MT (alla tensione di 22 kV) per potenziamento rete esistente in Pianezza (TO), da cabina esistente in via Masso Gastaldi n. 20, via Maiolo, via G. Verdi, alla cabina esistente in via Dora Riparia n. 5 e in data 16/1/2026, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata nei suddetti tratti stradali, al fine di eseguire le lavorazioni di ripristino definitivo dell'intervento effettuato.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) dal **22/01/2026 al 06/02/2026**, dalle ore 7,30 alle ore 17,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Masso Gastaldi, da via Gariglietti a via Comissetti, via Maiolo, da via Masso Gastaldi a via Verdi, via Verdi, via Dora Riparia, da via Verdi al n. 5, a tratti di strada consecutivi e alterni:

- l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA (ambo i lati);
- l'eventuale istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, qualora per constatazioni di carattere tecnico e lavorazioni da effettuarsi consentano l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;

opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che la Società S.P.C. GENERAL SERVICE S.r.l. con sede in Gravina di Catania (CT), in qualità di impresa esecutrice lavori per conto E-DISTRIBUZIONE S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla Società S.P.C. GENERAL SERVICE S.r.l., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto E-DISTRIBUZIONE S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla

natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 19/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*